



TRIBUNALE DI FIRENZE
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

TEL: 055/7996862- 6481

misurediprevenzione.tribunale.firenze@giustizia.it

N 9/18 RG – CONTROLLO GIUDIZIALE

Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:

dott. Raffaele D'Isa	presidente;
dott.ssa Silvia Cipriani	giudice est.;
dott. Giampaolo Boninsegna	giudice;

letta la richiesta depositata il 23.04.18, con cui la SOCIETA' SERVIZI RE S.r.l. con sede in Cortona (AR) alla Località Le Contesse 1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Padre Lucjan Klaudiusz Maloszek, difesa dall'avvocato Massimiliano Carnovale con studio in Lamezia Terme (CZ), chiede l'applicazione del CONTROLLO GIUDIZIARIO con contestuale sospensione degli effetti di cui all'art 94 Dlgs 159/2011;

letta la documentazione acquisita agli atti;

sentite le parti all'udienza del 23 maggio 2018,

PREMESSO CHE:

- con istanza depositata il 28.04.2018 il legale rappresentante della società SERVIZI RE S.r.l. ha chiesto applicarsi il controllo giudiziario ai sensi dell'art 34 bis d.lgs. 159/11 a seguito della emissione da parte della Prefettura di Arezzo dell'informativa antimafia a carattere interdittivo datata 21 marzo 2018 con cui è stata disposta l'interdizione ex art. 91 co 6 codice antimafia;
- l'istante ha dedotto e documentato di aver proposto avverso tale provvedimento tempestivo ricorso innanzi al T.A.R. della Toscana con richiesta di sospensiva, il relativo procedimento risulta tuttora pendente;
- negli atti si indica che la SERVIZI RE S.r.l. è una società costituita nel 1987 il cui capitale è detenuto per il 98,96 dalla Provincia Romana della Congregazione del SS Redentore, congregazione religiosa istituita nel 1772 molto conosciuta e presente in 95 paesi del mondo; nel ricorso si evidenzia che la società produce quattrocentomila pasti l'anno ed impiega circa 100 addetti sviluppando un fatturato annuo di circa Euro 2.600.000,00 ed ha in corso la gestione dei seguenti contratti:

- 1- Ristorazione scolastica Comune di Castiglion Fiorentino (AR);
 - 2- Ristorazione scolastica comune di Orvieto (TR) in ATI con Scamar srl;
 - 3- Ristorazione scolastica Comune di Foiano della Chiana;
 - 4- Ristorazione in favore degli ospiti della A.S.P. Vittorio Fossombroni di Arezzo (AR); in ATI con Elier e CIR - FOOD
 - 5- Affidamento diretto della Ristorazione veicolata in favore degli ospiti della A.S.P. Serristori di Castiglion Fiorentino (AR);
- si rileva pertanto che il chiesto controllo giudiziario consentirebbe alla società di proseguire tutti i contratti in essere con la pubblica amministrazione salvaguardando al contempo il livello occupazionale;
 - all'odierna udienza la Procura ha depositato provvedimento del TAR Toscana datato 9.5.2018 di rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata dalla società SERVIZI RE s.r.l. nonché nota DIA del 16.05.2018 con documenti allegati ed ha chiesto il rigetto dell'istanza ravvisandosi motivi di continuità nell'infiltrazione mafiosa.

OSSERVA

Il recente istituto del controllo giudiziale delle aziende ed in particolare le novità connesse alla specifica ipotesi conseguente alla domanda proposta dalle imprese destinatarie di informazione interdittiva antimafia - di cui all'art 34 bis co 6 del d.lgs. n. 159/2011 come introdotto dall'art. 11, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - impongono di premettere una breve ricognizione delle norme e dei principi di cui il Tribunale ritiene di dover fare applicazione.

Il sistema affianca oggi alla misura più grave della confisca di prevenzione antimafia (preceduta dal sequestro), quelle dell'amministrazione giudiziaria (art. 34) e del controllo giudiziario (art. 34bis) in cui lo Stato in un caso si sostituisce e nell'altro affianca l'impresa ove vi siano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di quelle attività imprenditoriali possa essere effettuato in situazioni di intimidazione/assoggettamento ovvero possa comunque agevolare associazioni di tipo mafioso.

La novella si colloca nell'alveo delle molteplici modifiche al Codice Antimafia ispirate alla necessità di guardare alla legislazione antimafia "patrimoniale" non più e non solo come strumento di contrasto da attuarsi attraverso il sequestro finalizzato alla successiva confisca ma anche attraverso strumenti alternativi di controllo che non necessariamente devono evolvere nell'ablazione del bene ma che mirano, ove ne ricorrano i presupposti, alla bonifica e alla successiva restituzione della azienda al suo titolare e comunque alla salvaguardia del livello occupazionale.

Finalità espresse chiaramente nei lavori preparatori ed in particolare nella relazione della commissione Fiandaca dove si indica chiaramente che le novità normative traggono le mosse dalla necessità di potenziare non solo l'efficacia ma soprattutto *“la dimensione latu sensu garantistica”* dei procedimenti di prevenzione, *“... specie in un orizzonte europeo, in cui come è noto le misure di prevenzione non godono di particolare favore (trattandosi di un istituto giuridico storicamente peculiare all'ordinamento italiano) ...”*. Si specifica poi, con esplicito riferimento all'amministrazione giudiziaria ed altresì alla nuova figura del “controllo giudiziario”, che il fine *“consiste nel promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando al contempo la continuità produttiva e gestionale”*.



La specifica ipotesi del controllo giudiziario richiesto su istanza dell'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia – art 94bis co 6 - sembra proprio avere la preminente e peculiare finalità di salvaguardare la continuità produttiva dell'impresa nel periodo in cui sono in corso i procedimenti amministrativi (che sappiamo avere tempi spesso incompatibili con le dinamiche aziendali) per valutare la legittimità del provvedimento prefettizio, al contempo intraprendendo nell'immediatezza, ove necessario, un percorso di verifica, di riorganizzazione ed innovazione gestionale finalizzato al recupero della legalità operativa.

Tanto che l'ultimo comma dell'art 34bis prevede espressamente che sono sospesi gli effetti di cui all'art 94.

A ciò si aggiunga che l'impresa che richiede il controllo giudiziario si espone al rischio di provvedimenti di ufficio adottati dal Tribunale che può, al termine del periodo di amministrazione, non solo revocare il controllo (ipotesi favorevole) ma anche, *“ove ne ricorrano i presupposti”* – disporre altre misure di prevenzione che saranno necessariamente più gravi essendo il controllo l'ipotesi di misura più blanda (art. 94 bis co 6 seconda parte). Previsione questa che rafforza la finalità di salvaguardare la continuità aziendale rispetto a quella meramente preventiva giungendo ad un giusto bilanciamento degli interessi: l'impresa che ritenga di essere scevra da infiltrazioni o che esse siano occasionali o in ogni caso di potersi liberare da esse chiede il controllo giudiziario ed accetta il rischio di provvedimenti maggiormente vessatori assunti d'ufficio dal Tribunale al termine del periodo di controllo, in cambio della possibilità di continuare la propria attività ed evitare le perdite economiche connesse agli effetti di cui all'art 94.

Sulla base di questa ricostruzione normativa ritiene dunque il Tribunale che la legge delinea alcuni requisiti di ammissibilità che consistono non solo nel fatto che (i) l'istante debba essere un'impresa (così l'esplicita dizione normativa diversa dal primo comma riferito a qualsiasi attività economica) ma anche che sia stata (ii) destinataria di informazione interdittiva antimafia e che (iii) il provvedimento prefettizio sia stato impugnato; condizione quest'ultima inserita nel testo approvato alla Camera l'11 novembre 2015 in quanto ritenuta *“essenziale per evitare che vi sia un ricorso generalizzato alla procedura di richiesta di controllo giudiziario con conseguente vanificazione dell'intera disciplina in materia di documentazione amministrativa antimafia”*.

Il giudizio di merito - da effettuarsi all'esito della camera di consiglio ed imposto dall'inciso, invero alquanto criptico, *“ove ne ricorrano i presupposti”* – non può avere ad oggetto il sindacato sulla correttezza dei presupposti legittimanti l'applicazione della interdittiva antimafia, sindacato rimesso in via esclusiva al T.A.R., non essendo in alcun modo il sistema delineato come strumento alternativo di impugnazione di provvedimenti amministrativi.

Parallelamente ritiene il Tribunale che non sia questo il momento per stabilire l'esistenza o la persistenza dell'infiltrazione/condizionamento (previsione che in qualche modo finirebbe per sindacare l'operato della Prefettura) ed il livello (occasionale o meno) trattandosi di valutazione da effettuarsi, secondo l'esplicita indicazione normativa, al termine del periodo stabilito per il controllo giudiziario e sulla base delle relazioni dell'amministratore giudiziario. Conclusioni cui si ritiene di dover giungere in primo luogo sulla base del testo normativo che, con riferimento all'ipotesi di controllo richiesto su istanza dell'impresa (art 34bis co. 6) non impone il requisito della occasionalità dell'infiltrazione/condizionamento,



diversamente da quanto previsto dal comma 1 in ipotesi di richiesta attivata dall'ufficio di Procura, ed a fronte di un provvedimento prefettizio che può riguardare entrambe le ipotesi. In questo senso depongono anche i lavori preparatori alla riforma normativa, già sopra in parte richiamati, posto che il dibattito relativo alla necessità di introdurre filtri alla possibilità di ricorso incontrollato al controllo giudiziario in caso di provvedimento Prefettizio di informazione interdittiva (con il rischio concreto di bloccarne gli effetti e di vanificare sostanzialmente) si è tradotto sul piano normativo con l'introduzione dei soli requisiti del previo ricorso al TAR nonché con la previsione della udienza in camera di consiglio, con la partecipazione non solo dell'istante ma anche dell'ufficio di Procura, ove ciascuna parte può proporre ed avanzare istanze secondo le facoltà attribuite dalla legge. Del resto sul piano concreto non può non rilevarsi che la valutazione in questa sede di una possibile situazione di infiltrazione mafiosa di tipo non occasionale ma continuativa non potrebbe condurre, in assenza di specifiche istanze della Procura, all'adozione di altre forme di misure di prevenzione ma solo al rigetto dell'istanza così elidendo la possibilità non solo di salvaguardare la realtà imprenditoriale e di risanarla ma anche di poter addivenire a provvedimenti in ipotesi anche ablativi rispetto a situazioni valutate fin da subito più gravi di quelle prospettate dall'istante.

Il giudizio di merito impone dunque soltanto di valutare tutti gli elementi forniti dalle parti all'esito della camera di consiglio - la cui partecipazione è peraltro meramente facoltativa ai sensi dell'art 127 cpp - relativi all'esistenza di una realtà imprenditoriale effettivamente operativa per la quale sia possibile e utile un controllo giudiziario in assenza di situazioni ostative di qualsiasi genere (per esempio fallimento, procedure concorsuali, impresa direttamente o indirettamente sottoposta sequestro o ad altre misure di prevenzione, nuove istanze delle parti ecc.).

Nel caso di specie la società SERVIZI RE srl ha depositato documentazione attestante l'esistenza dei presupposti di ammissibilità (provvedimento prefettizio e ricorso al TAR ritualmente depositato).

E' altresì provata documentalmente l'esistenza di una realtà operativa in essere (bilanci, elenco dipendenti ecc...) anche di un certo rilievo con un numero medio di circa 87 dipendenti e numerosi contratti di fornitura di servizi in corso.

Trattarsi di società costituita e iscritta alla CC.IAA. di Arezzo in data 8.01.1987 con il nome HOTEL Oasi Neumann srl; a seguito del verbale di assemblea del 6.12.2004 veniva aumentato il capitale sociale da 20.800,00 a 100.000,00 (detenuto attualmente al 98,96% dalla "Provincia Romana della Congregazione del SS Redentore" e per il 1,04% da Franco Desideri) con modifica della denominazione sociale in SERVIZI RE srl.

Le indagini effettuate dalla DIA, Centro operativo di Firenze, confermano i dati documentali forniti dall'istante sia con riferimento alla compagine sociale che alle attività in essere ed al numero di dipendenti.

L'infiltrazione mafiosa consegue, secondo le indicazioni contenute sia nel provvedimento prefettizio che nelle indagini della DIA, dalla presenza nella società SERVIZI RE di GEDEONE Umberto che non fa parte del consiglio di amministrazione ma ha rivestito vari ruoli a far data dal 2009; in particolare fino al febbraio 2018 ha ricoperto la carica di Direttore delegato con ampi poteri gestionali e di rappresentanza anche nei confronti della

Pubblica amministrazione nonché, fino al 2.2.2018, la carica di preposto per l'unità locale di Perugia; dal 2.2.2018 è stato sostituito nello stesso ruolo da Covelli Andrea, cognato di Gedeone Umberto in quanto fratello della moglie Covelli Assunta.

Gedeone Umberto ed i suoi familiari (in particolare il fratello Gedeone Antonio) hanno avuto contatti lavorativi ed economici in varie società con Bagalà Carmelo, soggetto sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, come dettagliatamente descritto nel provvedimento Prefettizio e nella nota DIA (all.2); la nota DIA evidenzia, in aggiunta a quanto riportato nel decreto prefettizio, anche la partecipazione di GEDEONE Antonio (fratello di Umberto) nella società La Fenice srl di Catanzaro (CZ) unitamente a Putrino Diego, figlio di Putrino Pietro, sottoposto tra il resto a misura cautelare e quindi condannato in primo grado per il reato di cui all'art 416bis cp (pagg. 12 ss all. 2 informativa DIA).

Ancora nella nota DIA (pag. 21 all 2) si elencano ulteriori cariche gestionali e di rappresentanza assunte da Gedeone Umberto anche in altri enti religiosi quali " Provincia Toscana Frati Minori conventuali" e "Istituto delle suore serve di Maria Riparatrice".

In applicazione dei parametri normativi sopra delineati e degli elementi di fatto acquisiti, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano dunque tutti i presupposti di legge per accogliere l'istanza. Vanno invece disattese le contrarie richieste della Procura – che chiede il rigetto sul rilievo della continuità dell'infiltrazione - in primo luogo per quanto già argomentato in punto di diritto. Va in ogni caso aggiunto che nel caso di specie le circostanze di fatto, come anche approfondite all'esito delle indagini della DIA e sopra descritte, non sono tali da evidenziare un carattere certamente non occasionale dell'infiltrazione mafiosa perché essa risulta connessa alla presenza di un soggetto che ha assunto ruoli gestionali all'interno della società SERVIZI RE srl solo in determinati periodi, che non partecipa alla compagine sociale, che non è parte del consiglio di amministrazione e che ha ruoli analoghi anche in altri istituti religiosi.

Alla luce delle superiori considerazioni deve pertanto essere disposto il controllo giudiziario nei confronti della società SERVIZI RE SRL per un periodo che si reputa congruo determinare in anni uno.

All'amministratore giudiziario vanno attribuiti, in considerazione delle ragioni che hanno portato alla emissione della informazione interdittiva, i compiti di seguito meglio indicati, precisando sin d'ora che i compensi, in analogia a quanto previsto dall'art. 32 comma 6 D. L. n. 90 del 2014 conv. in legge 14/2014 nonché dell'art 42 d. lgs 159/2011, saranno liquidati dal Tribunale e posti a carico della società richiedente.

Alla predetta società vanno infine imposti gli obblighi di cui all' comma 3 dell'art. 34 bis D. Lgs 159/2011.

P.Q.M.

visto l' art 34 bis commi 6 e 7 dlgs. n. 159/2011

DISPONE il controllo giudiziario nei confronti della società **SOCIETA' SERVIZI RE S.r.l.** con sede in Cortona (AR) alla Località Le Contesse per un periodo di un anno e per l'effetto sospende gli effetti di cui all'art 94 d.lgs.159/2011;



NOMINA quale Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Silvia Cipriani; quale Amministratore giudiziario il dott. Pilla Vincenzo con studio in Via Crispi, 6 FIRENZE (tel 055/486189 055/481916 055/4620192 vincenzopilla@commercialisti.fi.it vincenzo.pilla@odcecfirenze.it) che all'atto di accettazione dell'incarico dichiarerà di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 35 comma 3 dlgs. n. 159/2011 e di non trovarsi neppure in situazioni di potenziale conflitto di interessi con la società controllata.

DISPONE che l'Amministratore giudiziario nel corso dell'incarico provveda a:

- assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società almeno due volte al mese e comunque secondo le necessità;
- intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società, con il personale direttivo
- monitorare le modifiche e gli avvicendamenti adottati sull'organico riferendo in merito al Tribunale;
- verificare il servizio svolto dagli appaltatori, sollecitando l'amministratore della società ad adottare iniziative atte a contrastare potenziali infiltrazioni;
- prendere visione della documentazione contabile e raccogliere e verificare i dati sulle modalità di selezione dei fornitori, predisponendo un elenco dei fornitori e dei committenti e segnalando eventuali anomalie;
- controllare gli atti di disposizione o di acquisto o di pagamento già effettuati, gli atti di pagamento ricevuti nonché quelli che verranno effettuati nel periodo di vigenza della misura;
- partecipare a tutte le assemblee riferendone sugli esiti ove ritenuti di interesse.

PRESCRIVE alla società controllata:

a) di non cambiare la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario ed in particolare di comunicare gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000,00 entro dieci giorni dal compimento dell'atto;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi.

d) di assumere tutte le iniziative finalizzate a prevenire il rischio di tentativi di infiltrazione o di condizionamento mafiosi con specifico riferimento alla posizione di Gedeone Umberto e di suoi familiari

DISPONE che l'amministratore:

entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata contenente uno stato patrimoniale aggiornato della società e sugli appalti in corso;



riferisca bimestralmente gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero;

in previsione della scadenza del termine annuale provveda a esprimere una valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione e fornisca tutti gli elementi utili per valutare la persistenza o meno dell'infiltrazione ed il suo grado.

Delega per la notifica del presente provvedimento alla società SERVIZI RE SRL s.r.l in persona del legale rappresentante p.t. la Direzione investigativa Antimafia, centro operativo di Firenze con facoltà di subdelega.

Dispone darsi avviso, a cura della cancelleria, al Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze, all'Amministratore giudiziario, al sig. Prefetto di Arezzo e al difensore.

Firenze 28 maggio 2018

Il giudice est.

Dott.ssa Silvia Cipriani



Il Presidente

Dott. Raffaele D'Isa



Depositato il 28/5/18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Cleverina Dolfi

